

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO CON AMBULANZA PER SOGEI

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it.

1) Domanda

Con riferimento al personale da riassorbire si evidenzia che nell'elenco non è presente il numero di lavoratori. Si rileva solo la mansione e il livello di inquadramento nonché il contratto applicato multiservizi. Al fine di produrre un piano di riassorbimento corretto è possibile avere il numero di lavoratori interessati dalla clausola sociale.

Risposta

Le informazioni relative al personale interessato dalla clausola sociale sono riportate nell'“Elenco del personale da riassorbire” allegato alla documentazione di gara. In particolare, il numero dei lavoratori interessati è desumibile dalla colonna “Identificativo univoco dipendente”, in cui sono indicati n. 2 lavoratori, identificati con i codici ID_01 e ID_02.

2) Domanda

Con riferimento al criterio premiale n. 4 incentrato sul possesso della certificazione di responsabilità sociale SA8000, si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di confermare se — in ossequio al principio di massima partecipazione, alla disciplina sull'equivalenza delle certificazioni e come sancito, non ultimi, da Unioncamere nelle FAQ del 12/01/2026 e dall' INPS nell'aggiornamento Quesiti 29/01/2026 — possa ritenersi idoneo ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il possesso dello standard PAS 24000.

Si evidenzia, a tal riguardo, che la norma PAS 24000 garantisce il medesimo presidio del sistema di gestione della responsabilità sociale, tutelando in pari misura i diritti dei lavoratori e l'etica dei processi aziendali. Si chiede, pertanto, di confermare la piena ammissibilità della certificazione PAS 24000 quale prova equivalente allo standard SA8000.

Risposta

Si conferma.

3) Domanda

Il par. 9, lett. A) del Disciplinare prescrive che l'aggiudicatario, nell'assorbire prioritariamente il personale del gestore uscente, garantisca "le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3" (CCNL Studi Professionali, CNEL H442).

Il par. 17 del Disciplinare, a sua volta, consente all'operatore economico che applichi un CCNL diverso da quello indicato al par. 3 di presentare, in alternativa all'impegno ad applicare CNEL H442, una dichiarazione di equivalenza delle tutele economico-normative del proprio CCNL rispetto a quest'ultimo.

Si chiede di confermare se, nell'ipotesi in cui l'operatore economico abbia reso la dichiarazione di equivalenza di cui al par. 17 con riferimento al proprio CCNL, tale equivalenza operi con riguardo all'intero personale impiegato nell'esecuzione del Contratto — ivi compreso quello assorbito ai sensi della clausola sociale di cui al par. 9, lett. A) — ovvero se la garanzia delle "stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3" richieda, con riferimento al solo personale assorbito, l'applicazione puntuale e specifica del livello economico-normativo del CCNL Studi Professionali (CNEL H442), a prescindere dal tipo di contrattualizzazione applicata al restante personale impiegato nel Contratto.

Si chiede inoltre di chiarire come tale disciplina debba coordinarsi con l'obbligo di riassorbimento del personale dell'affidatario uscente, considerato che quest'ultimo applica un differente CCNL (pulizia e Multiservizi), al fine di garantire uniformità nella formulazione delle offerte e il rispetto della parità di trattamento tra gli operatori economici.

Risposta

Si conferma che l'operatore economico può applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 del Disciplinare, purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti e produca la relativa dichiarazione di equivalenza e documentazione probatoria secondo quanto previsto dal paragrafo 17 del medesimo Disciplinare. Tale equivalenza deve riferirsi al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ivi incluso il personale eventualmente assorbito in applicazione della clausola sociale. Resta fermo che la clausola sociale opera nei limiti di compatibilità con l'organizzazione dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera del nuovo contratto, non comportando un obbligo automatico e incondizionato di applicazione del medesimo CCNL del gestore uscente.

4) Domanda

Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in ordine alla determinazione del costo della manodopera posto a base di gara.

In particolare, si rileva che:

- il costo della manodopera risulta essere stato determinato dalla Stazione Appaltante assumendo quale riferimento il CCNL Studi Professionali (codice CNEL H442);
- il Disciplinare prevede l'applicazione della clausola sociale con riassorbimento prioritario del personale dell'affidatario uscente;
- il personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio risulta essere inquadrato con un diverso CCNL (Pulizie e Multiservizi);
- il Disciplinare consente altresì agli operatori economici di applicare un differente CCNL, purché ne venga dimostrata l'equivalenza delle tutele economiche e normative.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se il costo della manodopera posto a base di gara sia stato determinato tenendo conto dell'effettivo costo del personale interessato dalla clausola sociale ovvero se costituisca una mera stima parametrata al CCNL Studi Professionali.

Si chiede inoltre di precisare come la Stazione Appaltante intenda assicurare l'omogeneità e la confrontabilità delle offerte economiche tra operatori che, nel rispetto della *lex specialis*, applicano CCNL differenti, ma ritenuti equivalenti, tenuto conto che tali contratti possono presentare differenti livelli di costo del lavoro.

Infine, si chiede di confermare che l'eventuale differenza di costo derivante dall'applicazione di un diverso CCNL equivalente non costituisca elemento suscettibile di determinare effetti distorsivi nella valutazione dell'offerta economica o nella successiva verifica di congruità della manodopera e dell'anomalia dell'offerta.

Risposta

Con riferimento al paragrafo 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" del Disciplinare di gara, si chiarisce che il costo della manodopera posto a base di gara è stato stimato dalla Stazione Appaltante sulla base degli elementi indicati nella documentazione di gara, assumendo quale riferimento il CCNL Studi Professionali (CNEL H442).

Si chiarisce altresì che la documentazione di gara consente l'applicazione di un diverso CCNL, purché ne sia dimostrata l'equivalenza delle tutele economiche e normative secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. Ciascun concorrente resta responsabile della formulazione della propria offerta e della dimostrazione della congruità del costo della manodopera in relazione all'organizzazione proposta e al CCNL applicato.

La verifica della congruità del costo della manodopera e dell'eventuale anomalia dell'offerta sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

5) Domanda

Ai fini dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 19.1 del disciplinare di gara e precisamente riguardo ai criteri di valutazione n. 6, 7, 8 e 9 si chiede a codesta SA di precisare se i curricula delle figure professionali previste ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi debbano essere inviati in allegato all'offerta tecnica ovvero se gli stessi curricula che risulterebbero essere sovrabbondanti rispetto alle effettive necessità vanno consegnati alla stipula del contratto rendendo di fatto rilevante ai fini di attribuzione dei punteggi la semplice dichiarazione di impegno

Risposta

Si conferma che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri n. 6, 7, 8 e 9 della Tabella 5 del paragrafo 19.1 del Disciplinare, rileva l'impegno assunto dall'operatore economico nell'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla documentazione di gara. I curricula del Responsabile del Contratto, dei medici, degli infermieri e degli autisti soccorritori dovranno essere prodotti in sede di stipula del Contratto, come previsto dal paragrafo 26.1 del Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, e dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi e degli eventuali requisiti migliorativi dichiarati in offerta tecnica.

6) Domanda

Con la presente si richiedono chiarimenti in merito al quadro economico all'Art. 3 del disciplinare di gara ed, in particolare alla tabella n. 1 dalla quale non emergono chiaramente delle incongruenze relative agli oneri/costi non soggetti a ribasso che di seguito si riportano:

1. Relativamente al costo della manodopera dei medici si evidenzia che, gli stessi costi, come indicato in tabella, sono da ritenersi non soggetti a ribasso, ma ciò contrasta con quanto riportato nei paragrafi a

seguire: È riconosciuta al Fornitore la facoltà di trattenere una quota del compenso del medico, fino a un massimo del 20%, a copertura dei costi organizzativi, gestionali e amministrativi connessi all'erogazione del servizio, quanto sopra riportato necessita di adeguato chiarimento;

2. Gli oneri di Conferimento a smaltimento rifiuti, non dovrebbero essere soggetti a ribasso ma tale circostanza non emerge chiaramente dalla stessa tabella n. 1;
3. Relativamente al corso del personale autisti – infermieri, che dovrebbe essere, anch'esso, non soggetto a ribasso, si chiede alla S. A. di dare dei chiarimenti in merito alla loro assoggettabilità o non assoggettabilità a ribasso;

Per quanto sopra richiamato si chiede alla S.A. di volere fornire i chiarimenti richiesti anche mediante la correzione del quadro economico riportato in tabella n. 1 e nei paragrafi a seguire.

Risposta

Premesso che il quesito sembra ricondurre al concetto di costo della manodopera alcune componenti economiche che, invece, attengono alla formulazione dell'offerta economica, si evidenzia che, come previsto al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, *“L'importo totale dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 312.526...”* sulla base degli elementi ivi indicati e che *“I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.”*

Tali costi non coincidono con le singole voci che concorrono alla formulazione dell'offerta economica del concorrente.

L'assoggettabilità o meno a ribasso delle voci economiche è disciplinata esclusivamente dalla documentazione di gara, in particolare, nella tabella 2 del paragrafo 3 del Disciplinare di gara.

Pertanto, non si conferma l'interpretazione prospettata nel quesito e non si ravvisano incongruenze nella Tabella n. 1, né la necessità di apportare modifiche alla *lex specialis* di gara.

7) Domanda

1. Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, all'individuazione del CCNL Studi Professionali (Codice CNEL H442) quale contratto collettivo applicabile al personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, si ritiene opportuno sottoporre a codesta stazione appaltante alcune osservazioni in ordine alla coerenza, rappresentatività e concreta applicabilità del predetto CCNL rispetto ai profili professionali richiesti dall'appalto, con particolare riferimento all'Autista-Soccorritore e all'Infermiere. In primo luogo il CCNL indicato appare incoerente con le caratteristiche merceologiche e professionali del servizio oggetto di appalto. Il presente CCNL si applica infatti a tutte le attività appartenenti alle professioni ordinistiche e non, di seguito specificate:

- a. Area professionale Economica – Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, Attuari e altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
- b. Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;

c. Area professionale tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;

d. Area Professionale medico – Sanitaria e odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologi, Biologi, Studi infermieristici e Operatori Sanitari abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre attività professionali di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione

e. Altre attività professionali intellettuali e di consulenza professionale: Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale

Codesta Stazione Appaltante inquadra la figura dell'Infermiere nel livello II e l'Autista-Soccorritore al Livello IV, tuttavia dalla lettura dell'art. 24 del CCNL "Definizione dei profili professionali" si rinviene la totale assenza della figura dell'Autista Soccorritore e per quanto riguarda la figura dell'Infermiere sebbene il presente CCNL copra il personale degli studi medici e poliambulatori non si ravvisa la presenza dell'infermiere adibito al servizio di trasporto infermi in ambulanza. Di seguito si riportano le specifiche dei profili professionali indicate nei livelli indicati da codesta Stazione Appaltante:

a. Livello secondo (II)

Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurandone il buon funzionamento, occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di costi aziendali; Responsabile dell'ufficio; Collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative) Office manager.

b. Livello quarto (IV)

Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Operatore informatico; Centralinista; Segretario d'ordine; Contabile d'ordine; Archivist - schedarista; Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate; Autista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si chiede a codesta Stazione Appaltante la rettifica degli atti di gara e la contestuale individuazione di un CCNL coerente con l'oggetto merceologico del servizio e che consenta il corretto inquadramento del personale.

2. In riferimento all'elenco del personale si chiede di confermare il numero del personale indicato stante che il Capitolato di gara all'art. 5.2 prevede la messa in disponibilità di n. 3 medici, n.3 infermieri e n. 3 autisti soccorritori;
 3. In riferimento ai requisiti del personale Autista Soccorritore si chiede di confermare che in assenza dell'attestato di Soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti possa essere ritenuta valida la seguente formazione: BLS/D/PBLS/D – PTC – Attestato di guida sicura;
 4. In riferimento al servizio di Trasporto dei rifiuti sanitari si chiede di confermare che il presente servizio potrà essere svolto tramite operatori terzi qualificati, nel rispetto dell'art. 119, comma 3, lett. d) del D.lgs 36/2023;
 5. In riferimento all'art. 19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e nello specifico al criterio n. 10 si chiede di confermare che dei mezzi offerti solo n. 1 sarà il mezzo principale mentre gli eventuali ulteriori mezzi offerti saranno considerati mezzi sostitutivi;
 6. In riferimento all'art. 19.1 del Disciplinare di gara, rubricato "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica", e, nello specifico, ai Criteri 7, 8 e 9, appare opportuno sottoporre a codesta Stazione Appaltante un chiarimento in ordine alle modalità di attribuzione del relativo punteggio, con particolare riferimento al rapporto tra il coefficiente previsto, il punteggio massimo conseguibile e il numero di professionisti che l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione del servizio. Dalla lettura della lex specialis sembrerebbe, infatti, che il meccanismo di attribuzione del punteggio possa determinare, per conseguire il punteggio massimo, la necessità di dichiarare un numero di professionisti significativamente superiore rispetto a quello concretamente necessario a garantire la copertura oraria richiesta dal servizio.
- a. Con particolare riferimento al Criterio 7 – Medici, si rileva quanto segue:
- i. Esperienza dei medici superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni – coefficiente 0,50. Considerato che il punteggio massimo attribuibile al Criterio 7 è pari a 8 punti e che il coefficiente previsto per tale fascia di esperienza è pari a 0,50, sembrerebbe derivare che, per conseguire il punteggio massimo, l'operatore economico debba mettere a disposizione n. 16 medici. Tale numero appare tuttavia meritevole di chiarimento, considerato che il servizio prevede una copertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, corrispondente a circa 200 ore mensili complessive. Ne deriverebbe che, ipotizzando una distribuzione uniforme delle ore di servizio tra i 16 medici, ciascun professionista sarebbe impiegato mediamente per circa 12,5 ore mensili.
 - ii. Esperienza dei medici uguale o superiore a 3 anni – coefficiente 1,00. Per tale fascia di esperienza, essendo previsto un coefficiente pari a 1,00, il raggiungimento del punteggio massimo di 8 punti sembrerebbe comportare la messa a disposizione di 8 medici. Anche in questo caso, rapportando il numero dei professionisti alla copertura oraria prevista dal servizio, pari a circa 200 ore mensili, si determinerebbe un impegno medio di circa 25 ore mensili per ciascun medico.
- Il confronto tra le due fattispecie evidenzia, pertanto, una significativa incidenza del sistema di attribuzione del punteggio sul numero di professionisti da dichiarare, pur a fronte di un fabbisogno orario complessivo del servizio che rimane invariato.
- b. Con particolare riferimento al Criterio 8 – Infermieri, si rileva quanto segue:
- i. Esperienza degli infermieri superiore a 4 anni e inferiore a 5 anni – coefficiente 0,50. Considerato che il punteggio massimo attribuibile al Criterio 8 è pari a 6 punti e che il coefficiente previsto per tale fascia di

esperienza è pari a 0,50, sembrerebbe derivare che, per conseguire il punteggio massimo, l'operatore economico debba mettere a disposizione n. 12 Infermieri. Tale numero appare tuttavia meritevole di chiarimento, considerato che il servizio prevede una copertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, corrispondente a circa 200 ore mensili complessive. Ne deriverebbe che, ipotizzando una distribuzione uniforme delle ore di servizio tra i 12 infermieri, ciascun professionista sarebbe impiegato mediamente per circa 16,66 ore mensili.

ii. Esperienza degli infermieri uguale o superiore a 5 anni – coefficiente 1,00. Per tale fascia di esperienza, essendo previsto un coefficiente pari a 1,00, il raggiungimento del punteggio massimo di 6 punti sembrerebbe comportare la messa a disposizione di 6 Infermieri. Anche in questo caso, rapportando il numero degli infermieri alla copertura oraria prevista dal servizio, pari a circa 200 ore mensili, si determinerebbe un impegno medio di circa 33,33 ore mensili per ciascun Infermiere. Appare opportuno evidenziare che la clausola di salvaguardia del personale prevede che il n. 1 Infermiere da riassorbire risulta assunto a n. 40 ore settimanali.

Il confronto tra le due fattispecie evidenzia, pertanto, una significativa incidenza del sistema di attribuzione del punteggio sul numero di infermieri da dichiarare, pur a fronte di un fabbisogno orario complessivo del servizio che rimane invariato.

c. Con particolare riferimento al Criterio 9 – Autisti Soccorritori, si rileva quanto segue:

i. Esperienza degli autisti soccorritori superiore a 4 anni e inferiore a 5 anni – coefficiente 0,50. Considerato che il punteggio massimo attribuibile al Criterio 9 è pari a 6 punti e che il coefficiente previsto per tale fascia di esperienza è pari a 0,50, sembrerebbe derivare che, per conseguire il punteggio massimo, l'operatore economico debba mettere a disposizione n. 12 Autisti Soccorritori. Tale numero appare tuttavia meritevole di chiarimento, considerato che il servizio prevede una copertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, corrispondente a circa 200 ore mensili complessive. Ne deriverebbe che, ipotizzando una distribuzione uniforme delle ore di servizio tra i 12 autisti soccorritori, ciascun professionista sarebbe impiegato mediamente per circa 16,66 ore mensili.

ii. Esperienza degli autisti soccorritori uguale o superiore a 5 anni – coefficiente 1,00. Per tale fascia di esperienza, essendo previsto un coefficiente pari a 1,00, il raggiungimento del punteggio massimo di 6 punti sembrerebbe comportare la messa a disposizione di 6 autisti soccorritori. Anche in questo caso, rapportando il numero degli autisti soccorritori alla copertura oraria prevista dal servizio, pari a circa 200 ore mensili, si determinerebbe un impegno medio di circa 33,33 ore mensili per ciascun autista soccorritore. Appare opportuno evidenziare che la clausola di salvaguardia del personale prevede che il n. 1 autista soccorritore da riassorbire risulta assunto a n. 40 ore settimanali.

Il confronto tra le due fattispecie evidenzia, pertanto, una significativa incidenza del sistema di attribuzione del punteggio sul numero di infermieri da dichiarare, pur a fronte di un fabbisogno orario complessivo del servizio che rimane invariato.

Tale circostanza potrebbe determinare una sproporzione tra il numero di operatori dichiarati ai fini dell'attribuzione del punteggio e l'effettivo fabbisogno organizzativo e assistenziale del servizio, con il rischio che il criterio premi, di fatto, la mera numerosità delle risorse dichiarate anziché la loro effettiva utilizzabilità e coerenza con le esigenze di copertura del servizio. Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler chiarire le modalità di applicazione dei Criteri 7, 8 e 9.

Risposta

1. Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

Il CCNL Studi Professionali – codice CNEL H442 è stato individuato dalla Stazione Appaltante quale parametro di riferimento per la stima dei costi della manodopera, in assenza di specifiche tabelle ministeriali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di applicare un diverso CCNL, purché lo stesso garantisca tutele economiche e normative equivalenti, secondo quanto previsto dai paragrafi 9 e 17 del Disciplinare. In tal caso, il concorrente dovrà produrre la dichiarazione di equivalenza e la relativa documentazione probatoria. Non si ritiene, pertanto, di procedere alla rettifica degli atti di gara.

2. Si conferma che l'elenco del personale da riassorbire riguarda il personale attualmente impiegato dal contraente uscente e rileva ai fini dell'applicazione della clausola sociale.

La previsione del Capitolato Tecnico relativa alla disponibilità di n. 3 medici, n. 3 infermieri e n. 3 autisti soccorritori attiene invece all'organizzazione minima richiesta per garantire la regolare esecuzione del servizio.

3. Non si conferma. L'attestato di Soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti costituisce requisito minimo richiesto per il personale impiegato con mansioni di Autista Soccorritore. Pertanto, le attestazioni BLSD/PBLSD, PTC e guida sicura, pur potendo integrare il percorso formativo del personale, non sono idonee a sostituire il suddetto requisito minimo.

4. Si conferma che il servizio di trasporto/conferimento dei rifiuti sanitari potrà essere svolto tramite operatori terzi qualificati, nel rispetto della normativa vigente e della documentazione di gara.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, il relativo rapporto potrà essere qualificato come contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura. Resta ferma la responsabilità dell'affidatario per la corretta esecuzione della prestazione.

5. Si conferma che, ai fini dell'esecuzione ordinaria del servizio, dovrà essere garantita la disponibilità del mezzo principale.

Gli eventuali ulteriori mezzi indicati potranno essere utilizzati quali mezzi sostitutivi, fermo restando l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e il rispetto di quanto dichiarato in offerta.

6. Si chiarisce che i criteri n. 7, 8 e 9 del paragrafo 19.1 del Disciplinare sono finalizzati a valorizzare l'esperienza delle figure professionali che l'operatore economico si impegna a impiegare nell'esecuzione del servizio, secondo le soglie e i coefficienti previsti dalla lex specialis.

I predetti criteri non devono essere interpretati nel senso di richiedere la messa a disposizione di un numero di professionisti superiore a quello necessario per garantire la corretta esecuzione del servizio.

Resta fermo che l'assetto organizzativo proposto dal concorrente dovrà risultare coerente con il fabbisogno del servizio, con le coperture orarie previste dalla documentazione di gara, con le esigenze di continuità operativa e sostituzione del personale, nonché con i requisiti minimi stabiliti dal Capitolato Tecnico.

Divisione Sourcing Energia, Lavori e Immobili

Responsabile

(Ing. Simona Petetta)